

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 55

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORDON, CALDERISI, MARTINO, OCCHETTO, URSO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla correttezza del risultato referendario del 18 aprile 1999

Presentata il 25 maggio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — La decisione adottata il 19 maggio dalla sezione elettorale di Corte di cassazione di sospendere la proclamazione dei risultati del *referendum* elettorale tenutosi il 18 aprile 1999, dà voce e senso a tutte le perplessità che si erano sollevate già all'indomani del voto sull'aderenza dei registri elettorali a quella che è l'effettiva consistenza del corpo elettorale. Il Comitato promotore del *referendum*, nei giorni successivi al voto, aveva presentato un ricorso sulla regolarità del *quorum* dei votanti necessario per la validità della consultazione. Il ricorso non è stato ritenuto né irrilevante, né inammissibile, anzi il lavoro dei tecnici e dei ricercatori dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), incaricati dalla Corte di cassa-

zione di controllare i dati elettorali nelle settimane appena trascorse, ha già portato ad una correzione verso l'alto dei votanti: questione relevantissima se si considera che il *referendum* è stato dichiarato non valido per poco meno di 200 mila voti (circa lo 0,3 per cento degli aventi diritto).

Le ragioni in base alle quali i presentatori della presente proposta di inchiesta parlamentare ritengono che il raggiungimento del *quorum* necessario per la validità del voto possa essere possibile sono la riconsiderazione dello stato di aggiornamento delle anagrafi elettorali, la validità dell'iscrizione di numerosi elettori, i ritardi dello svolgimento degli adempimenti da parte di taluni enti locali e l'impossibilità di esprimere il proprio voto da parte dei

cittadini residenti all'estero, sia per mancanza di informazione, sia per la mancata adozione nei loro confronti delle misure idonee a favorirne la partecipazione.

Gli aventi diritto nella tornata referendaria del 18 aprile erano 47.890.205; il 18 aprile di quest'anno sono stati un milione e quattrocentomila in più, cioè 9.307.647: un aumento non certo dovuto all'incremento della popolazione, sostanzialmente stabile, ma in piccola parte derivante dagli extra-comunitari divenuti cittadini italiani ed in gran parte dall'incremento degli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Tuttavia, la confusione su quanti siano gli italiani all'estero aventi diritto di voto è estrema: per le anagrafi consolari essi sono 3 milioni e 500 mila; per le anagrafi comunali, che sono quelle che fanno testo, 2 milioni e 600 mila. Un dubbio sulla reale consistenza di questo settore del corpo elettorale è quindi del tutto legittimo.

Nella proposta di inchiesta parlamentare, è inoltre messa in evidenza l'impossibilità, per questi cittadini, di esprimere il proprio voto a parità di condizioni con i residenti in Italia. Ci si chiede cioè se sono entrati in funzione i seggi consolari, se sono state inviate per tempo le cartoline elettorali necessarie ad ottenere le facilitazioni lavorative e di viaggio generalmente previste per le consultazioni elettorali. Va accertato se ad essi siano stati correttamente spediti i certificati elettorali: l'onorevole Tremaglia ha ricordato che durante la sua Presidenza presso la Commissione affari esteri della Camera dei deputati egli promosse una ricerca dalla quale risultò che, alle scorse europee, su 300 mila certificati spediti ad italiani residenti in Germania, ben 101 mila contenevano errori che ne impedivano la ricezione. Tali errori ed i ritardi nella consegna dei certificati elettorali possono aver costituito un impedimento oggettivo anche per gli elettori residenti in Italia. Rispondendo ad una

interrogazione sulla consultazione referendaria del 1997, l'allora Ministro Napolitano affermava che: « il numero dei certificati non consegnati non si discostava in misura apprezzabile dai dati registrati in occasione di precedenti tornate referendarie »: l'1,1 per cento, cioè circa 500 mila elettori, più del doppio dei voti necessari a raggiungere il *quorum* ! Il comune di Napoli ha già espressamente ammesso un ritardo non lieve nella spedizione dei certificati.

Trasmissioni televisive hanno ben documentato come in taluni certificati elettorali fosse riportata come data della votazione il 18 giugno; sono stati intervistati elettori che, recatisi a votare, si sono resi conto che il seggio non si trovava dove indicava il certificato.

Altri problemi sembrano essere sorti con gli elenchi di aventi diritto al voto tenuti dai comuni. Al Comitato promotore risulta che molti di essi non sono stati ancora aggiornati sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento del 1991, contenendo un elevato numero di ultracentenari, molti dei quali, presumibilmente essendo già morti, concorrono però alla formazione del *quorum* che rende valido il referendum.

I problemi esposti sollevano un legittimo dubbio sulla correttezza del risultato del referendum stesso. Dubbio che occorrerebbe fugare con estrema decisione, costituendo il diritto di voto ed il principio di maggioranza i cardini della democrazia. Nessun sistema democratico può sopravvivere ad un voto falsato o peggio truccato.

I presentatori della presente proposta di inchiesta parlamentare, senza mire polemiche ed accettando qualsiasi verdetto, purché esso sia cristallino, ritengono che la questione sia di rilevanza tale da doverla porre nelle mani del Parlamento: solo così restituiremo ai cittadini la piena fiducia nell'operato delle istituzioni e della pubblica amministrazione.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del regolamento della Camera dei deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla correttezza del risultato referendario del 18 aprile 1999.

2. La Commissione ha il compito di:

a) verificare l'effettivo aggiornamento ed i metodi di gestione delle liste elettorali dei cittadini residenti nel territorio nazionale;

b) verificare l'aggiornamento, i metodi di conteggio degli aventi diritto e la tenuta delle liste degli elettori italiani all'estero, nonché i presupposti riguardanti lo *status* di cittadinanza e la regolarità dell'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;

c) accertare se le amministrazioni preposte abbiano per tempo espletato gli adempimenti relativi al rispetto del diritto all'esercizio del voto per i cittadini italiani residenti all'estero;

d) accertare se e con quali metodi le amministrazioni dello Stato abbiano reso edotti i cittadini residenti all'estero sull'esistenza e sulla natura del quesito referendario posto al voto il 18 aprile 1999, nonché se siano state approntate tutte le facilitazioni di lavoro e di viaggio previste per le consultazioni elettorali;

e) ricercare eventuali responsabilità delle amministrazioni locali in merito ai ritardi determinatisi negli adempimenti elettorali e nell'invio dei certificati elettorali.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari e sia osservato il criterio di proporzionalità tra

i medesimi. Con gli stessi criteri si provvede alle sostituzioni necessarie in caso di dimissioni o cessazione del mandato parlamentare dei suoi membri.

2. Il presidente della Commissione è scelto dal Presidente della Camera tra i deputati, al di fuori dei componenti della Commissione.

3. Nella prima seduta, convocata dal Presidente della Camera dei deputati, la Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro tre mesi dal suo insediamento. Entro i successivi trenta giorni presenta alla Camera dei deputati una o più relazioni, unitamente ai verbali delle sedute ed agli atti o documenti utilizzati o presentati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione non disponga diversamente.

ART. 4.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.

2. La Commissione opera con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Le persone ascoltate sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

3. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali che amministrative, già acquisite.

4. Per quanto concerne l'eccezione del segreto professionale o d'ufficio, si applicano gli articoli 200 e 201 del codice di procedura penale.

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa non decida diversamente.

2. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla stessa ed ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono tenuti al segreto per tutto ciò che riguarda le deposizioni, le notizie e gli atti.

ART. 6.

1. Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

2. Il Presidente della Camera dei deputati destina alla Commissione il personale ed i servizi necessari al suo funzionamento. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, la Commissione può avvalersi della collaborazione di magistrati, funzionari della pubblica amministrazione, tecnici ed esperti del settore.